c) qualora non vi sia un'offerta a termine all'imbarco durante un mese stabilito, il prezzo cif preso in considerazione è quello praticato all'imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine.

Articolo 4

Se il prezzo cif posto in applicazione contemporaneamente alla tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo superi di non oltre 0,025 unità di conto per 100 chilogrammi, il supplemento è pari a zero.

Articolo 5

Se in uno o più Stati membri, a causa delle importazioni previste, sorge il rischio di gravi perturbazioni del mercato del prodotto in questione, il supplemento può essere temporaneamente fissato, salvo per il mese durante il quale è rilasciato il titolo, a un livello più elevato di quello che risulta dalle disposizioni degli articoli 2 e 4, entro i limiti qui di seguito indicati per ciascuno dei mesi successivi a quello durante il quale è rilasciato il titolo :

— 0,050 unità di conto per il primo mese,
— 0,075 unità di conto per il secondo mese,
— 0,125 unità di conto per il terzo mese,
— 0,150 unità di conto per il quarto mese,

Articolo 6

1. In casi eccezionali, quando fattori estranei al mercato del riso provocano su quest'ultimo notevoli variazioni di prezzi che non erano prevedibili tenendo conto della situazione dell'offerta e della domanda sul mercato mondiale, il supplemento può essere fissato ad un livello più elevato di quello risultante dalle disposizioni degli articoli 2, 4 e 5.

2. Il supplemento non può essere aumentato di un importo superiore alla differenza tra il prezzo cif posto in applicazione contemporaneamente alla tabella dei supplementi e il prezzo cif applicabile ad un medesimo prodotto prima che i prezzi abbiano subito l'influenza dei fattori di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Se l'importazione è effettuata prima del mese indicato all'atto della domanda, il supplemento applicabile è quello previsto, per il prodotto in questione e per il mese d'importazione indicato, nella tabella in vigore il giorno del deposito della domanda del titolo. Tuttavia, se il supplemento valido per il mese d'importazione indicato è inferiore al supplemento valido all'atto del deposito della domanda per il mese durante il quale è effettuata l'importazione, è applicato quest'ultimo supplemento.

Articolo 8

Il supplemento previsto nella tabella in vigore per un prodotto e un termine stabiliti deve essere modificato quando l'applicazione dei criteri fissati nel presente regolamento implica una modifica del suo ammontare superiore a 0,025 unità di conto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

REGOLAMENTO N. 51/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1964

relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile alle importazioni di riso e di rotture di riso

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso [1] ed in particolare l'articolo 11,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 16/64/CEE prevede, nel caso di

[1] GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 574/64.

fissazione anticipata del prelievo applicabile al riso e alle rotture di riso, l'adattamento dell'ammontare del prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo ; che è opportuno a tal fine prendere in considerazione le modifiche dei prezzi d'entrata nella Comunità dal giorno della fissazione sino al momento dell'importazione, in quanto esse riflettono l'evoluzione prevedibile del mercato durante questo periodo ;

Considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 50/64/CEE del Consiglio relativo alla tabella dei supplementi applicabili alle importazioni di riso e di rotture di riso (1) prevede la possibilità di aumentare i supplementi in casi eccezionali quando fattori estranei al mercato del riso provocano su quest'ultimo notevoli variazioni di prezzi che non erano prevedibili tenendo conto della situazione dell'offerta e della domanda sul mercato mondiale ; che, per evitare gli effetti dannosi di tali oscillazioni, è opportuno prevedere altresì la possibilità di sospendere la fissazione anticipata del prelievo o di ridurre il periodo per il quale è possibile ottenere tale fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Quando il prelievo applicabile alle importazioni di riso e di rotture di riso è fissato anticipatamente, l'adattamento previsto nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 16/64/CEE è effettuato come segue :

A seconda che il prezzo d'entrata in vigore nello Stato membro importatore durante il mese dell'importazione sia superiore o inferiore a quello in vigore durante il mese del deposito della domanda, il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda è aumentato o diminuito della differenza fra questi due prezzi.

Inoltre, negli scambi intracomunitari, a seconda che il prezzo d'entrata in vigore nello Stato membro esportatore durante il mese dell'importazione sia superiore o inferiore a quello in vigore durante il mese del deposito della domanda, il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda è diminuito o aumentato della differenza fra questi due prezzi.

Articolo 2

Nei casi previsti nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 50/64/CEE, la Commissione, conformemente alla procedura prevista nell'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE, può sospendere la fissazione anticipata del prelievo o ridurre il periodo per il quale è possibile ottenere tale fissazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

(1) Vedi pag. 1147/64 della presente GU.

REGOLAMENTO N. 52/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1964

che stabilisce l'elenco dei prodotti di base per il calcolo del finanziamento delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (1),

Visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (2), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, per applicare il metodo detto dei prodotti di base, definito all'articolo 2 del rego-

(1) GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 991/62.

(2) GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 586/64.